



Comune di Cocquio Trevisago

**REGOLAMENTO
CONCESSIONE di CONTRIBUTI, SOVVENZIONI ED ALTRI VANTAGGI ECONOMICI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 39 del 20.12.2016

SOMMARIO

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione

Art. 3 - Casi di esclusione dall'applicazione del regolamento

Art. 4 - Settori d'intervento

Art. 5 - Tipologie e forme di sostegno

Art. 6 - Indirizzi generali

Art. 7 - Destinatari

Art. 8 - Bando. Modalità di presentazione dell'istanza

Art. 9 - Ulteriori modalità di assegnazione

Art. 10 - Istanze inammissibili

Art. 11 - Criteri di assegnazione

Art. 12. - Richiesta di erogazione delle forme di sostegno e istruttoria

Art. 13 - Atto del dirigente

Art. 14 - Decadenza

Art. 15 - Accertamenti e controlli

Art. 16. - Forme di pubblicità

Art. 17 - Disposizioni finali

Art. 1- Finalità

1. Il presente Regolamento, in conformità con i principi costituzionali ed i principi statutari comunali di cui all'articolo 2 comma 3 nonché all'articolo 29, persegue le seguenti finalità:

- a) riconoscere e valorizzare le forme di associazione tra cittadini che perseguano finalità di interesse pubblico;
- b) favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale nel territorio comunale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale;
- c) attuare i principi e gli obiettivi di imparzialità, trasparenza, parità di trattamento e pubblicità nella erogazione degli ausili pubblici e nel riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 2, comma 2 del presente regolamento;

Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento costituisce attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 della Costituzione e dell'articolo 2 dello Statuto del Comune di Cocquio Trevisago, che promuovono e valorizzano le formazioni sociali che, senza scopo di lucro, perseguono finalità di solidarietà e promozione sociale, di assistenza, di cultura, di promozione dell'attività sportiva dilettantistica, di protezione civile, di pace, di cooperazione internazionale, di tutela dell'ambiente e delle specie animali, nonché del territorio e dei beni comuni.

2. Il presente Regolamento disciplina la concessione di forme di sostegno quali sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici diretti ed indiretti di qualunque genere ad associazioni e soggetti pubblici e privati in ottemperanza all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nonché all'articolo 2 dello Statuto Comunale, in relazione ad attività sussidiarie collettive di riconosciuto interesse pubblico e relative al territorio del Comune di Cocquio Trevisago.

3. Nelle procedure di cui al presente regolamento si applicano criteri e modalità conformi ai principi generali di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione.

Art. 3 - Casi di esclusione dall'applicazione del regolamento

1. Ferma restando l'applicazione dei principi di pubblicità, trasparenza, parità, non discriminazione e delle leggi vigenti in materia, le disposizioni del presente regolamento non trovano applicazione relativamente a:

- a) attività e iniziative promosse direttamente dall'Amministrazione e rivolte alla generalità o a categorie specifiche di cittadini, ancorché realizzate in forma di partenariato con soggetti pubblici e privati;
- b) rapporti di natura pattizia tra Amministrazione Comunale e soggetti che operino per la realizzazione di attività istituzionali dell'Amministrazione, qualora tali rapporti configurino una relazione comportante prestazioni di servizi, forniture o prestazioni professionali e corrispettivi specifici per le stesse;
- c) forme di finanziamento in esito delle procedure di co-progettazione, definite mediante lo strumento di accordi disciplinati da normative regionali e all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- d) ai contributi erogati a favore delle scuole dell'infanzia paritarie e di altri soggetti gestori di servizi scolastici per l'infanzia, per i quali si rinvia alle specifiche convenzioni o normative comunali, nonché ad eventuali protocolli ed accordi previsti dalla normativa statale e/o regionale.

2. Il presente regolamento inoltre non si applica:

- a) ai contributi in favore di organismi ai quali l'Amministrazione Comunale partecipa o aderisce come socio, approvandone i relativi statuti e sui quali esercita il controllo economico e finanziario;
- b) agli interventi urgenti di solidarietà sotto forma di contributi ad associazioni o singoli in caso di calamità naturali;
- c) ai contributi in conto gestione erogati a soggetti gestori di impianti sportivi comunali, in quanto soggetti a tariffe e canoni stabiliti dall'Amministrazione comunale, per i quali si rinvia al regolamento per l'uso e la gestione di impianti sportivi ed a specifici provvedimenti attuativi dell'Amministrazione Comunale che indichino modalità e criteri di assegnazione;
- d) alle fattispecie in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o da altre specifiche normative, con particolare riferimento alla normativa tributaria, linee guida o bandi progettuali statali, regionali o europei.

3. alla concessione in uso di locali e spazi, strutture e attrezzature che configuri agevolazione economica anche indiretta, quale riduzioni o esenzioni dal pagamento di canoni e tariffe, che resta disciplinata dalle disposizioni di cui al regolamento per la gestione dei beni immobili del Comune di Cocquio Trevisago e/o da eventuali ulteriori specifiche disposizioni deliberative in materia, in particolare ove il predetto regolamento non sia ancora stato adottato dal Consiglio Comunale.

Art. 4 - Settori d'intervento

1. Le forme di sostegno sono concesse a favore dei soggetti di cui all'articolo 7 del presente regolamento per le attività ricomprese nei sotto elencati settori:

- a) culturale: attività teatrali, cinematografiche, musicali, letterarie e/o di promozione alla lettura, di danza, audiovisive, di animazione, pittura, scultura ed arti visive in genere; azioni di valorizzazione e tutela dei beni ambientali e delle eredità culturali alle generazioni future nonché attività di sostegno sia alle tradizioni del territorio che alle nuove produzioni della comunità locale intesa nel suo complesso, azioni di facilitazione dello scambio e del reciproco rispetto tra gruppi e persone.
- b) didattico - educativo: attività promozionali e di sostegno relative al campo scolastico, ad attività culturali nei campi della ricerca espressiva e comunicativa, attività di sostegno alla famiglia ed alla genitorialità; attività educative comunitarie (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: oratorio estivo, centri di aggregazione giovanili ecc.).
- c) istituzionale: attività promozionali per manifestazioni ed attività attinenti la cultura della pace, l'interculturalità e la cooperazione internazionale, i valori di solidarietà sociale, di antidiscriminazione, di responsabilità sociale, di partecipazione nonché il mantenimento e lo sviluppo del senso di appartenenza alla Nazione ed al Paese di Cocquio Trevisago e del rispetto nei confronti delle Istituzioni che hanno il compito di tutelare il bene comune;
- d) sportivo-motorio: attività promozionali per manifestazioni e attività sportive dilettantistiche e attività motorie in genere;
- e) socio-assistenziale e della solidarietà sociale (solo per interventi non già previsti dall'apposito "Regolamento realizzazione d'interventi e fruizione di servizi in campo sociale"): attività promozionali per iniziative a favore di persone in condizioni di difficoltà, fragilità e disabilità, di povertà culturale, informativa e scarsa capacità di comunicare e di partecipare alle decisioni; in particolare a favore di bisognosi, minori e famiglie, disabili, anziani, marginali e indigenti, sia singoli che associati, famiglie e cittadini a rischio povertà, nonché attività finalizzate al rafforzamento della coesione sociale nelle comunità territoriali;
- f) tutela dell'ambiente, delle specie animali del territorio e dei beni comuni: attività promozionali, di valorizzazione e tutela dell'ambiente, della fauna e della flora;
- g) protezione civile: attività dirette a promuovere la sensibilizzazione sul tema della protezione civile e sicurezza del territorio attraverso iniziative di promozione della cultura della prevenzione e gestione del territorio.

Art. 5 - Tipologie e forme di sostegno

1. L'Amministrazione Comunale interviene nella promozione delle attività svolte nei settori di cui all'articolo 4 attraverso l'attribuzione delle seguenti forme di sostegno:

a) concessione di patrocinio: riconoscimento del valore delle attività con autorizzazione all'uso dello stemma del Comune secondo quanto stabilito da apposito Regolamento Comunale.

b) concessione di patrocinio con contributo finanziario:

Riconoscimento del particolare valore delle attività e concessione di un beneficio economico o altra agevolazione economica anche indiretta secondo quanto stabilito dall'apposito Regolamento Comunale inerente il Patrocinio e secondo le disposizioni cui al presente Regolamento;

c) contributo finanziario: concessione di un beneficio economico o altra agevolazione economica anche indiretta;

d) compartecipazione: co-organizzazione di progetti, iniziative, manifestazioni con concessione di un beneficio economico o altra agevolazione economica anche indiretta.

Art. 6 - Indirizzi generali

1. Il Consiglio Comunale stabilisce, in modo esplicito e contestualmente all'approvazione del bilancio, l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie da destinare ai benefici economici.

2. La Giunta stabilisce, in sede di approvazione del Piano esecutivo di gestione, le priorità d'intervento nei diversi campi di attività di cui all'articolo 4 del presente regolamento, sulla base del quale verranno pubblicati annualmente appositi bandi ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento.

3. I Responsabili di Settore, per quanto di competenza, tenuto conto del budget assegnato e nell'ambito dei rispettivi campi di intervento, con bando pubblico rendono nota la possibilità di presentare istanza all'Amministrazione per l'ottenimento di forme di sostegno di cui all'articolo 5, comma 1 lettere b), c) e d), secondo le modalità di cui all'articolo 8.

Art. 7 – Destinatari

1. La concessione delle forme di sostegno di cui all'articolo 5 del presente regolamento è accordata di norma a favore delle associazioni iscritte all'Albo delle Associazioni secondo quanto stabilito dall'apposito "Regolamento per l'Iscrizione all'Albo Associazioni".

2. La concessione delle forme di sostegno di cui all'articolo 5 è comunque preclusa per le attività che:

a) siano promosse da partiti, da movimenti politici, da soggetti ad essi riconducibili, da associazioni senza scopo di lucro i cui programmi e manifestazioni si caratterizzino per assenza di imparzialità e/o per una qualche forma di discriminazione, diretta o indiretta, di diritti e libertà previsti dalle convenzioni internazionali, dalla carta costituzionale e dallo Statuto del Comune;

b) siano promosse da organizzazioni che rappresentino categorie o forze sociali, produttive ed economiche, oppure da ordini e collegi professionali, qualora le attività siano chiuse al pubblico o abbiano come fine esclusivo la propaganda o il compimento di atti di auto-organizzazione oppure il finanziamento della propria struttura.

Art. 8 - Bando. Modalità di presentazione dell'istanza

1. Le forme di sostegno di cui all'articolo 5 comma 1 lettere b), c) e d) del presente regolamento sono assegnate nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
2. Ogni anno i Responsabili di Settore, con propri bandi, rendono noto al pubblico la possibilità di presentare istanza all'Amministrazione per l'ottenimento di forme di sostegno di cui all'articolo 5, comma 1 lettere b), c) e d), relativamente ai settori d'intervento e con riferimento allo stanziamento previsto a bilancio dall'ente.
3. La Giunta Comunale determina i punteggi minimi e massimi da attribuire a ciascun criterio di cui all'articolo 11 (Criteri di assegnazione).
4. I bandi, di cui al comma 2, verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Cocquio Trevisago ed attraverso i social - media a disposizione del Comune per 30 giorni e conterranno tutte le indicazioni utili e necessarie per la presentazione delle istanze da parte degli interessati.
5. L'istanza sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto richiedente deve essere presentata all'Amministrazione e deve individuare il settore d'intervento per il quale la richiesta viene presentata. Essa deve essere presentata di norma entro il 31 ottobre per le attività che si terranno nel 1° semestre dell'anno successivo ed entro il 30 aprile dell'anno di riferimento per quelle attività che si terranno nel 2° semestre. Nel caso in cui non si proceda all'approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, si potrà procedere a pubblicare un bando unico successivamente all'approvazione del bilancio.
6. L'istanza, che deve essere presentata dal rappresentante legale del soggetto richiedente, deve contenere ogni notizia utile per la valutazione dell'iniziativa ed essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa dell'attività che si intende svolgere nel territorio comunale indicando l'iniziativa promossa e definendo il settore d'intervento a cui si inserisce l'iniziativa;
 - b) programma dettagliato dell'iniziativa con l'indicazione della data e/o del periodo di svolgimento;
 - c) quadro economico-finanziario dettagliato inerente l'iniziativa, dal quale devono risultare in maniera chiara ed inequivocabile sia le spese sostenute (destinate esclusivamente all'attuazione dell'iniziativa stessa) sia le eventuali entrate previste.
 - d) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale da cui risulti che l'attività per la quale si chiede l'intervento non ha fini di lucro;
 - e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal rappresentante legale (articolo 47 D.P.R. 445/2000) di avere o non avere presentato altre istanze per vantaggi economici ad altri enti pubblici o privati per la medesima iniziativa o programma; nel caso in cui sia stata presentata istanza per vantaggi economici ad altri soggetti per la medesima iniziativa, è necessario specificare le azioni che si intendono sostenere con il contributo comunale.
 - f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal rappresentante legale (articolo 47 D.P.R. 445/2000) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal titolo II Capo I agli Artt. 316-bis. Art. 316-ter. del codice penale;
 - g) copia della carta d'identità del soggetto che sottoscrive l'istanza.
7. Ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 10, le istanze presentate nei termini del bando, non corredate da tutta la documentazione necessaria, potranno essere regolarizzate entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione, pena l'esclusione dalla selezione.

Art. 9 - Ulteriori modalità di assegnazione

1. La Giunta comunale, eccezionalmente e motivatamente, può procedere all'attribuzione delle forme di sostegno di cui all'articolo 5, comma 1 lettere b), c) e d) in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4, qualora siano proposte attività che, per la loro natura, non siano

preventivabili secondo la tempistica di cui all'articolo 8 e che abbiano il carattere di eccezionalità, novità e straordinarietà rispetto alla regolare programmazione. L'amministrazione dovrà dichiarare tali attività di pubblico interesse locale.

2. Analoga eccezione può riferirsi ad attività per le quali la Giunta comunale deliberi di aderire a progetti (regionali, nazionali, europei) che richiedano tempi, condizioni e procedure non compatibili con quelle indicate nel presente regolamento e/o prevedano per la loro realizzazione il trasferimento al Comune di finanziamenti dedicati. In tali casi le modalità verranno indicate negli atti amministrativi relativi ai progetti o al recepimento dei finanziamenti ricevuti.

3. L'istanza relativa alle attività di cui al comma 1 deve essere presentata secondo le modalità e con la documentazione indicate nell'articolo 8, comma 5.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la Giunta comunale delibera la concessione delle forme di sostegno, disponendo che si provveda ad erogare quanto previsto secondo le disposizioni di cui al presente Regolamento.

Articolo 10 - Istanze inammissibili

1. Sono inammissibili:

- a) le istanze che contengano richiesta per più di uno degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), c) e d) riferite alla medesima iniziativa;
- b) le istanze prive di sottoscrizione o non corredate della copia della carta d'identità del rappresentante legale;
- c) le istanze presentate da soggetti nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di decadenza del contributo concesso, ai sensi dell'articolo 14 (decadenza) del presente regolamento, nei due semestri precedenti l'anno di svolgimento dell'attività;
- d) le istanze presentate da soggetti che si trovino in situazione debitoria per effetto di rapporti contrattuali o provvedimenti concessori nei confronti dell'Amministrazione comunale (es. canoni di locazione, canoni concessori o canoni per l'utilizzo di beni comunali) e che non abbiano presentato una ricognizione di debito con piano di rientro approvato dal Comune;
- e) le istanze relative ad attività già effettuate alla data di presentazione della relativa istanza, ad esclusione delle ipotesi in cui il bilancio di previsione non sia stato approvato entro il 31 dicembre secondo quanto previsto dall'articolo 8 comma 4;
- f) le istanze prive della dichiarazione di cui all'articolo 8 comma 5 lettera f) del presente regolamento.

Art. 11 - Criteri di assegnazione

1. L'assegnazione delle forme di sostegno di cui all'articolo 5, comma 1 lettere b), c) e d), è approvata, nel rispetto dei seguenti criteri generali:

a) attività dell'associazione:

- 1) adeguatezza, valore, rilevanza civile e sociale delle finalità statutarie e della attività svolte nel complesso dall'associazione;
- 2) convergenza dell'attività rispetto agli interessi generali e diffusi nella comunità locale;
- 3) grado di autonomia nel finanziamento dell'associazione rispetto alle risorse di provenienza pubblica;

b) attività per singole iniziative e/o progetti:

- 1) significativa rilevanza della singola attività proposta rispetto agli interessi generali dell'Amministrazione comunale;
- 2) specificità della singola attività nel contesto sociale e territoriale per estensione e qualità degli interessi generali perseguiti nei settori d'intervento di cui all'articolo 4 del presente regolamento;

- 3) significativa e consolidata attività nel tessuto sociale (numero edizione o anno di realizzazione di iniziativa analoga);
 - 4) valutazione della misura dell'autofinanziamento della singola iniziativa e/o progetto;
 - 5) valutazione dell'entità di eventuali finanziamenti di provenienza pubblica;
 - 6) valutazione del carattere di originalità e di innovatività dell'iniziativa e/o progetto.
 - 7) valutazione della capacità di collaborazione con altre associazioni e/o enti, al fine di attivare sinergie che contribuiscano allo sviluppo del senso della comunità e diano origine ad iniziative concrete organizzate da più associazioni e/o enti.
2. La Giunta Comunale procede alla valutazione delle istanze secondo i criteri generali di cui al comma 1, con l'attribuzione alla singola attività proposta di un punteggio complessivo secondo le indicazioni contenute nel bando di cui all'articolo 8.
3. L'entità dei benefici economici e delle altre agevolazioni economiche anche indirette di cui all'articolo 5, comma 1 lettere b), c) e d) assegnati dall'Amministrazione comunale per lo svolgimento di singole attività e/o progetti, non potrà comunque superare il 90% (novanta per cento) della spesa complessiva effettivamente sostenuta, fatta salva la compatibilità di Bilancio e fermo restando il limite massimo assegnato per ciascun progetto così come definito puntualmente con delibera della Giunta Comunale. Il soggetto organizzatore potrà, successivamente alla assegnazione della forma di sostegno, modificare il preventivo di spesa, fermo restando la soglia del 90% quale percentuale di compartecipazione massima da parte dell'amministrazione comunale sul totale della spesa.
4. Eccezionalmente e solo in occasione di particolari iniziative, il responsabile del settore competente per l'intervento può con provvedimento motivato autorizzare una anticipazione, in misura comunque non superiore ad $\frac{1}{4}$ (un quarto) delle spese complessive previste per la singola iniziativa.

Art. 12 - Richiesta di erogazione delle forme di sostegno e istruttoria

1. Successivamente alla pubblicazione dell'atto di assegnazione, redatto nel rispetto delle disposizioni generali di cui all'articolo 11, il legale rappresentante del soggetto organizzatore deve presentare apposita richiesta di erogazione corredata dalla seguente documentazione:
 - a) dettagliata relazione dell'avvenuto svolgimento dell'attività e/o progetto;
 - b) rendicontazione puntuale della gestione economico finanziaria dell'attività, corredata da idonea documentazione (fatture, ricevute e/o scontrini fiscali etc.) attestante i costi effettivamente sostenuti per la realizzazione dell'attività e/o progetto.
 - c) eventuale dichiarazione di aver ricevuto l'anticipazione del beneficio di cui all'articolo 11, comma 4 del presente regolamento, con indicazione del relativo ammontare. Nelle sole ipotesi di assegnazione di agevolazioni economiche indirette di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), c) e d), la richiesta di erogazione dovrà essere accompagnata dalla sola relazione di cui alla lettera a) del presente comma.
2. La mancata presentazione della richiesta di erogazione di cui al comma 1, entro tre mesi dalla conclusione dell'attività, comporta il venir meno del beneficio previsto e l'archiviazione della richiesta.
3. L'erogazione verrà effettuata, con le modalità di cui all'articolo 14, previa verifica del regolare svolgimento dell'attività e/o progetto e dei risultati conseguiti.
4. Qualora, dalla documentazione presentata, risulti che la spesa complessiva realmente sostenuta in occasione dello svolgimento dell'attività e/o progetto sia inferiore al preventivo di spesa di cui all'articolo 8, comma 5, lettera c) o al preventivo modificato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, si procederà in sede di liquidazione ad una decurtazione del beneficio richiesto in misura proporzionale alla spesa realmente sostenuta.

Art. 13 - Atto del dirigente.

1. L'erogazione dei benefici economici o altra agevolazione economica anche indiretta di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), c) e d) viene effettuata con determinazione dirigenziale del Responsabile di Settore competente, previo svolgimento dell'istruttoria di cui all'articolo 12 del presente regolamento.
2. La determinazione in particolare dovrà dar conto dello svolgimento dell'istruttoria, della rispondenza alle disposizioni dello Statuto Comunale per le associazioni, del "Regolamento per l'Iscrizione all'Albo delle Associazioni", del "Regolamento Comunale inerente il Patrocinio Comunale (ove richiesto) e del presente Regolamento.

Art. 14 – Decadenza

1. I soggetti cui sia stata assegnata una delle forme di sostegno di cui all'articolo 5 comma 1 lettere b), c) e d), decadono dal riconoscimento della stessa qualora:
 - a) non realizzino, per fatti ad essi imputabili, l'attività entro 8 (otto) mesi dal riconoscimento del beneficio oppure modifichino sostanzialmente l'iniziativa e/o il programma;
 - b) non presentino la richiesta e la documentazione di cui all'articolo 12 nel termine ivi prescritto.
2. Nel caso in cui fosse stata assegnata un'anticipazione di beneficio ai sensi dell'articolo 11, comma 4, il Responsabile competente, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, accerta con proprio atto la decadenza dal beneficio e provvede al recupero di quanto già erogato.
3. Il provvedimento di decadenza è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cocquio Trevisago.
4. Qualora, all'esito negativo dell'istruttoria di cui all'articolo 12 non si sia proceduto all'erogazione della forma di sostegno richiesta e nelle ipotesi di decadenza dal riconoscimento del beneficio economico di cui al presente articolo e al conseguente recupero di quanto già erogato, il Responsabile di settore provvederà a comunicare l'ammontare delle somme complessivamente non erogate e/o recuperate alla Giunta comunale. In tali casi, le somme costituiranno economia di spesa salva diversa deliberazione della Giunta stessa.

Art. 15 - Accertamenti e controlli

1. Il Responsabile competente provvede d'ufficio ad effettuare controlli ed accertamenti relativi alle istanze di forme di sostegno di cui all'articolo 5.
2. In particolare l'attività di controllo avrà ad oggetto la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, come previsto dall'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, in tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato e in ogni caso per un campione significativo delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
3. Nel caso in cui le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, il responsabile competente informa il soggetto interessato di tali irregolarità, chiedendo allo stesso di regolarizzare la dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito con conseguente archiviazione dell'istanza.
4. Nel caso in cui dai controlli effettuati si accertino dichiarazioni mendaci, il responsabile competente provvede a segnalare i fatti alla competente Autorità Giudiziaria, mediante notizia di reato.
5. I controlli vengono effettuati anche nella fase di erogazione del beneficio con particolare riguardo alla documentazione relativa alla rendicontazione della gestione economico finanziaria dell'attività (fatture, ricevute e/o scontrini fiscali, etc.) attestante i costi effettivamente sostenuti per la realizzazione dell'iniziativa.

6. Qualora, all'esito dei controlli, vengano riscontrate irregolarità non sanabili nell'istanza o nella documentazione presentata non si procederà all'erogazione del beneficio con contestuale comunicazione alla Giunta e ai soggetti interessati, fatta salva l'eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria e/o ai competenti organi di polizia per ulteriori accertamenti anche di natura fiscale e/o contributiva.

7. In caso di accertate dichiarazioni mendaci o di accertate irregolarità non sanabili diverse da quelle di cui al comma 3 contenute nell'istanza o nella documentazione presentata per l'erogazione del beneficio e in caso di istanze inammissibili, i soggetti interessati non potranno presentare istanza all'Amministrazione per l'ottenimento di forme di sostegno di cui all'articolo 5 per i successivi due semestri.

Art. 16 - Forme di pubblicità

1. L'atto di erogazione di cui all'articolo 13 dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cocquio Trevisago in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 e seguenti del d. lgs. 33/2013, dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità approvati dall'Amministrazione Comunale.

2. La pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia per le erogazioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario.

3. L'Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", l'elenco organizzato annualmente dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati nell'esercizio finanziario dell'anno precedente, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica ai sensi del presente regolamento, escluse le fattispecie di cui all'articolo 3.

4. In tale elenco dovranno comparire:

a) il nome del destinatario del beneficio e i rispettivi dati fiscali, ad esclusione dei dati identificativi delle persone fisiche dai quali siano ricavabili informazioni relative allo stato di salute e/o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del d. lgs. 33/2013;

b) l'importo del vantaggio economico corrisposto o comunque il beneficio erogato;

c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;

d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;

e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;

f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto attuatore.

5. La pubblicazione dell'elenco sarà mantenuta accessibile per cinque anni consecutivi.

Art. 17 - Disposizioni finali

1. Alle istanze di iscrizione all'Albo delle Associazioni già presentate e per le quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non siano pervenute le integrazioni documentali richieste dall'Amministrazione, non verrà dato alcun seguito e si procederà all'archiviazione delle istanze.

2. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 Gennaio 2017.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento per la concessione di sovvenzioni e di contributi.

4. Per quanto non disposto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge in materia.